

**COMUNE DI ANTRODOCO**  
**(Provincia di Rieti)**

**ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI**

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO**

Il giorno ventotto del mese di luglio dell'anno duemila ventuno il Dott. Daniele Giuncato, in qualità di organo di revisione dei conti del Comune di Antrodoco:

- dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità;
- dato atto che risulta essere disponibile il piano delle risorse e degli obiettivi (PRO) per l'esercizio 2021;
- vista la proposta di delibera di Consiglio comunale n. 24 del 27.7.2021 recante "*Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" da applicare per il 2021*" che qui si riporta in allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente parere;
- visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*";
- considerato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021 e che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

- rilevato che la tariffa per l'anno 2021 copre integralmente i costi di gestione indicati nel PEF ed è, calcolata, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- considerato che il PEF finale 2021 è pari ad € 376.306,92, di cui €253.586,57 per costi variabili ed € 122.720,35 per costi fissi;
- considerata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.06.2020 con la quale il Comune di Antrodoco, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019 *[se l'ente ha utilizzato tale facoltà]*;
- dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;
- atteso che il Comune di Antrodoco, tenuto conto delle deliberazioni di ARERA, per le agevolazioni COVID 19 alle utenze non domestiche, ha adottato il criterio della riduzione del 25% della parte variabile per le utenze non domestiche con attività riconducibile alle categorie dall'ARERA individuate per le quali è stata disposta l'agevolazione per l'emergenza epidemiologica;
- verificata la copertura finanziaria ed il permanere degli equilibri di bilancio connessi;
- visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e sue successive modificazioni;
- visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
- visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
- visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.;

### **ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio comunale concernente l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI).

Antrodoco, 29.7.2021

L'organo di revisione

Dott. Daniele Giuncato

